



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, secondo comma, del decreto 25.03.1998, n. 142 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

l'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, via Crescimbeni 30/32, Macerata, CAP 62100, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC), il 18.01.1952;

e

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. MEDI" di Porto Recanati con sede legale in PORTO RECANATI prov. (MC) cap 62017 Via D. Alighieri n° 48 tel. 0719799012 indirizzo e-mail mcic82900e@istruzione.it pec mcic82900e@pec.istruzione.it codice fiscale 82001030434 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dott. CORRADO GIULIO DEL BUONO, nato a HILDEN (EE) il 08/09/1968

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture alcuni studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività di formazione ed orientamento durante lo svolgimento del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante;
2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutore per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza, almeno semestrali;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – Obblighi del tirocinante

1. Durante tutta la durata del tirocinio formativo e di orientamento, lo studente è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

1. Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra lorda pari a 60 euro.
2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato (D.P.R. 30/06/1965, n° 1124 art. 4 comma 5), nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. In materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, fermo restando l'erogazione della formazione generale a carico del soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
 - ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - a trasmettere all'Ufficio Tirocinio – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Polo didattico "Luigi Bertelli", Contrada Vallebona, 62100 Macerata – MC) per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6 - Durata

La presente convenzione ha la durata di un anno e si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata.

Macerata, _____

firma per il soggetto promotore (Università degli Studi di Macerata)

firma per il soggetto ospitante